CAMERA DEI DEPUTATI N. 1980-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **BELOTTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(ANDREOTTI)

alla Presidenza il 18 gennaio 1956

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, sul diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione

Presentata alla Presidenza il 24 febbraio 1956

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La vecchia legge sugli apparecchi di accensione (regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611) stabilisce l'obbligo del pagamento di un « diritto fisso » all'erario. da riscuotersi, su ogni singolo apparecchio destinato al consumo interno, all'atto dell'estrazione dalla fabbrica o dello sdoganamento, previa bollatura.

Tale simultaneità di operazioni (estrazione degli apparecchi dalla fabbrica e concomitante assolvimento del tributo) dà al « diritto fisso » la caratteristica dell'imposta di fabbricazione, così come in sostanza è, quale tributo sostitutivo dell'*imposta* sui fiammiferi, che gli accenditori surrogano nell'uso.

Col nuovo provvedimento recentemente emanato (decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2) e che spiegherà la sua piena efficacia a partire dal 17 aprile 1956, viene modificato il sistema di tassazione degli accenditori con criteri di maggiore snellezza e di attenuazione della tassa.

L'innovazione apportata al sistema di tassazione degli accenditori vuol perseguire una duplice finalità:

a) rinvigorire il cespite fiscale che si ricava dall'imposta sugli accenditori, non attraverso un inasprimento di aliquota o mediante una più drastica azione repressiva, ma puntando invece su un allargamento della massa dei contribuenti, per ciascuno dei quali, singolarmente considerato, il provvedimento rappresenta un'agevolazione o, quanto meno, una ratizzazione del tributo già dovuto;

b) ottenere che gli attuali utenti abusivi di apparecchi di accensione si pongano in regola col fisco, a ciò invogliati dalla tenuità del diritto da corrispondere, dalla facilità del-

l'assolvimento del tributo e, per contro, in caso d'inadempienza, dall'entità delle pene previste.

La nuova legge perciò ha abolito la onerosa e fastidiosa punzonatura ed il correlativo, pesante diritto fisso (da lire 1.200 a lire 3.000) ed ha sancito l'obbligo della corresponsione di un modico diritto annuale di lire 300, da comprovarsi mediante l'acquisto di apposite marche contrassegno, poste in vendita presso i rivenditori di generi di monopolio sparsi in tutti i centri abitati, anche i più piccoli e, quindi, a portata di mano del pubblico.

La tenuità del nuovo diritto, la facilità di acquisto delle marche, l'abolizione di ogni formalità del tipo di quelle previste dalla precedente legge, ed una appropriata divulgazione della nuova norma, dovrebbero garantire il raggiungimento delle finalità previste, specie quella di far regolarizzare la posizione degli utenti abusivi, già rimasti sordi all'invito altre volte fatto attraverso disposizioni di sanatoria occasionale senza pagamento di sovratasse o penalità.

Anche l'innovazione in oggetto offre motivo a qualche perplessità: però presenta notevoli vantaggi rispetto al vecchio sistema di tassazione, che dava un gettito assolutamente irrisorio.

La portata economica del nuovo provvedimento è riassunta nelle seguenti previsioni:

— entrata immediata di circa 1 miliardo per effetto della prima distribuzione di marche ai 50.000 rivenditori in ragione di 50-100 marche per ognuno;

— gettito annuale, nei successivi esercizî, almeno triplo di quello attuale di 80.000.000 circa; certamente aumentabile in maniera sensibile se, come si ritiene, le facilitazioni concesse avranno l'apprezzamento sperato e previsto.

Un rapido raffronto fra vecchie e nuove norme, con gli obblighi da esse derivanti, dà una visione panoramica della portata delle modifiche e delle facilitazioni formali e sostanziali alle quali si è giunti.

VECCHIE DISPOSIZIONI	NUOVE DISPOSIZIONI
Gli apparecchi vengono distinti in due grandi gruppi a seconda che siano azionati da pietrine focaie o carta piroforica ovvero da corrente elettrica o altri mezzi.	Viene abolita la pesante classificazione degli apparecchi, che ha dato luogo a tante controversie in pratica, e che non corrisponde ad alcun loro diverso uso, in quanto, qualunque sia la materia di cui è composto l'apparecchio, esso serve sempre e soltanto a sostituire il fiammifero.
Gli apparecchi del primo gruppo sono distinti in tre categorie, per ciascuna delle quali è dovuto il seguente diritto fisso:	Il diritto fisso non è più corrisposto in unica soluzione; sibbene nella modica misura annuale di lire 300 per ogni apparecchio: il che invoglia l'utente a fare il suo dovere per non incorrere nelle penalità previste dalla legge.
a) se di platino, di oro o di altro metallo platinato o dorato anche parzialmente, lire 3.000;	L'assolvimento del diritto è delineato nella forma più semplice possibile, giacché tutto si riduce ad acquistare una marca da bollo che si trova in vendita presso tutti i rivenditori di generi di monopolio che sono 50 mila in Italia.
b) se d'argento o d'altro metallo comune anche parzialmente argentato, smaltato, cesellato, o con ornamentazioni o rivestimenti in pelle, madreperla, tartaruga o di altra materia, lire 1.800;	La marca può essere applicata all'apparecchio come su un qualsiasi documento di identificazione.
c) se di metallo comune o di altra materia non pregiata senza rivestimenti od ornamentazioni, lire 1.200.	Viene consentito a chiunque di ricevere per pacco postale dall'estero un apparecchio purché si provveda della marca all'atto del ritiro del pacco.
Quelli del secondo gruppo si dividono in due categorie:	I rivenditori di generi di monopolio, che già conoscono quali loro clienti posseggono l'apparecchio di accensione, anche perché vendono loro le pietrine, svolgeranno la più efficace opera di persuasione e di propaganda
a) se di platino, d'oro o di argento oppure di metallo comune platinato, dorato o argentato anche parzialmente, lire 3.000;	
b) se di metallo comune o altra materia, lire 1.800.	
Il diritto fisso viene corrisposto all'atto della estrazione dalla fabbrica o della importazione, mediante bollo a punzone avente caratteristiche differenti a seconda delle categoria dell'apparecchio.	

La punzonatura viene eseguita esclusivamente dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dalle Dogane di confine e marittime oltre al alcune Dogane interne.

La fabbricazione e l'importazione degli apparecchi di accensione è riservata al Consorzio Industrie Fiammiferi, il quale corrisponde il diritto fisso all'atto della estrazione dalle fabbriche degli apparecchi punzonati ovvero all'atto dell'importazione.

Il cittadino che vuol munirsi di un apparecchio di accensione deve necessariamente acquistarlo presso alcune rivendite di generi di monopolio o altri esercizi autorizzati alla vendita degli apparecchi dal Consorzio.

La larga diffusione presa all'estero dell'uso degli apparecchi di accensione ha indotto stranieri di passaggio per l'Italia e connazionali dimoranti in altro Stato e ignari della speciale legge fiscale a portare oppure a spedire in regalo a congiunti ed amici, tali apparecchi, non pochi dei quali per non essere stati denunciati all'atto dell'introduzione od anche per non essere stati intercettati alla frontiera i pieghi postali, nei quali sono talvolta riposti, pervengono ai destinatari senza il prescritto contrassegno a punzone.

Ora, il cittadino che sia venuto in possesso di un apparecchio non punzonato e intenda regolarizzarlo, assolvendo i relativi diritti, deve oggi sottostare a questa pesante e fastidiosa procedura:

a) deve anzitutto recarsi o incaricare qualcuno che si rechi presso l'U. T. I. F. o la Dogana più vicina provvista del punzone. Se si tien conto che soltanto un centinaio di punzoni esistono oggi in dotazione, si ha in media solo *un comune su cento* che offre la possibilità al cittadino di non sopportare una spesa di viaggio col relativo disagio per assolvere il suo dovere di contribuente ! Gli abitanti degli altri 99 comuni devono intraprendere un viaggio anche di molte ore per raggiungere il capoluogo ove trovasi l'ufficio provvisto di punzone;

b) occorre poi ritirare un apposito modulo di versamento in conto corrente postale per recarsi all'Ufficio postale, per eseguire il versamento del diritto fisso, più il 50 per cento dello stesso diritto a titolo di sopratassa. Ciò sempre quando il cittadino si presenti spontaneamente per far eseguire la punzonatura del suo apparecchio: che se poi venga sorpreso e chiede di regolarizzare il suo apparecchio allora la sopratassa è pari al diritto dovuto;

c) effettuato il versamento deve esibire la ricevuta all'Ufficio provvisto del punzone e attendere che la punzonatura venga eseguita.

perché tutti si muniscano della marca. Si può quindi con ponderata tranquillità prevedere il successo del nuovo sistema di tassazione che potrà notevolmente incrementare il gettito fiscale.

D'altra parte per gli apparecchi già punzonati all'entrata in vigore del nuovo provvedimento, viene consentito l'uso per quattro anni senza ulteriori obblighi di sorta.

Per inciso è da notare che il punzone non è dotato di alcun contatore che controlli il numero delle punzonature eseguite, per cui è facile intuire a quali abusi si presti ove venga lasciato anche solo momentaneamente incustodito.

Non si esagera quando si afferma che una giornata è appena sufficiente all'utente per fare il suo dovere!

Se si tien conto poi che apparecchi di metallo comune si vendono oggi anche per poche centinaia di lire, avendo una durata molto limitata, si comprende, data la sproporzione tra il valore dell'apparecchio e la misura del diritto fisso dovuto, come il cittadino sia del tutto scoraggiato a mettersi in regola col fisco atteso le difficoltà pratiche e il disagio cui si è dianzi accennato.

La Commissione ha dato, a maggioranza, parere favorevole alla conversione in legge, senza modifiche, del decreto in oggetto.

BELOTTI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, sul diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.